

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 10 settembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 348-104 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 3474

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 959.

Introduzione in Italia di tabacchi lavorati esteri. Pag. 3475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 960.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel comune di Asolo (Treviso). Pag. 3476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 961.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Zenson di Piave (Treviso) Pag. 3476

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Codigoro sul Po di Volano Pag. 3477

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Abbazia Lariana sul lago di Como Pag. 3477

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Feriolo sul lago Maggiore Pag. 3478

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Ghiffa sul lago Maggiore Pag. 3479

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee: Bando di gara n. 26, relativo alla costruzione di un edificio principale, abitazioni, alloggi per lavoratori, un'officina, autorimesse, ecc., apertura di strade, esecuzione di lavori per lo scolo delle acque, installazione di un campo sportivo, disboscamento di terreni ed ogni altro lavoro accessorio per la Stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese) Pag. 3479

Ministero della marina mercantile:

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica Pag. 3479

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Praia a Mare Pag. 3480

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi Pag. 3480

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Palo (Menfi) Pag. 3480

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto Pag. 3480

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3480

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali: Concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.). Pag. 3481

Ministero delle finanze: Concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze Pag. 3483

Ministero della sanità:

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Pag. 3488

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Pag. 3488

Ministero del tesoro: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo. Pag. 3488

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

alla « Gazzetta Ufficiale » n. 222 del 10 settembre 1960

Supplemento straordinario n. 1:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1960 (Suppletivo).

(5793)

Supplemento straordinario n. 2:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1960, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5794)

Supplemento straordinario n. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 37: Banca nazionale del lavoro - Sezione autonomia di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate dal 6 all'11 agosto 1960. — Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma: Cartelle sorteggiate il 13 agosto 1960. — Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1960. — Montecatini, società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1960. — Bozzalla e Lesna S. A. - Società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1960. — Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1960. — Società per azioni Girolamo Frassinò - Vini del Garda, in Brescia: Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1960. — U.S.A. - Società per azioni Utensileria speciale e attrezzature, in Torino: Estrazione di obbligazioni. — Società romana di elettricità, per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1º e 2 settembre 1960. — I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO**Ricompense al valor militare**

Decreto presidenziale 9 giugno 1960,
registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960,
registro n. 9 Esercito, foglio n. 285

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SILIPO Salvatore di Raffaele da Cinquefrondi (Reggio Calabria), classe 1920, sottotenente fanteria s.p.e., 79º reggimento fanteria - 3º battaglione. — Comandante di plotone fucilieri di una compagnia di rincalzo, durante un aspro attacco nemico, noncurante del micidiale fuoco di armi automatiche, si lanciava col proprio reparto alla riconquista di una importante posizione occupata da consistenti forze avversarie, dando prova di grande audacia e valore. Di esempio ai propri uomini, dopo dura e sanguinosa lotta, condotta a lancio di bombe a mano e corpo a corpo, travolgeva l'avversario, costringendolo ad

abbandonare la posizione. La sua tempestiva e decisa azione contribuiva validamente a risolvere la situazione assai critica. Confermava così le sue alte doti di audacia e di spirito combattivo, già dimostrate in precedenti sanguinosi combattimenti. — Fronte Russo (Don) q. 144 sud-est di Tereschovo, 14-18 dicembre 1942.

TRIOLA Mario di Amedeo e di Faraone Giulia, da Napoli, classe 1920, sottotenente artiglieria complemento, 41º artiglieria « Firenze ». — In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita con decreto presidenziale 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1952, registro 55 Esercito, foglio 200 (pubblicato sul Bollettino ufficiale 1953, disp. 2ª, pagina 179). — All'atto dell'armistizio, in Albania, non esitava a darsi alla montagna, con molti suoi dipendenti, per continuare la resistenza. Quale sottocomandante di batteria sommeggiata prendeva parte, per più mesi, a rischiose operazioni in appoggio a formazioni di partigiani jugoslavi. In seguito assunto il comando interinale della batteria, con uomini e quadrumidi sfiniti e con una estenuante marcia in sentieri aspri e difficili, riusciva a raggiungere una Brigata Albanese, contribuendo validamente al successo dei combattimenti da essa svolti. Passato poi al servizio di una missione inglese, compiva, quale comandante di pattuglia, ardite azioni di collegamento, informative e di disturbo al traffico. In una azione di sabotaggio, intesa a distruggere un ponte, sorpreso da due autoblindate nemiche, ordinava ai propri uomini di porsi al riparo e provvedeva personalmente a far brillare la mina che provocava la distruzione del ponte. In tale azione rimaneva ferito. — Albania, settembre 1943-dicembre 1944

MEDAGLIA DI BRONZO

CORTI Guido di Dino, classe 1916, Distretto militare Bergamo, tenente genio complemento, 1º battaglione genio, 1ª compagnia artieri. — Comandante di plotone di una compagnia artieri inviata in rinforzo di posizione duramente attaccata, riusciva, malgrado la forte reazione nemica, a ricacciare con audacia e valore gli elementi avversari penetrati nella posizione stessa ed a respingere i successivi contrassalti. — Fronte del Don, 17-25 dicembre 1942.

MARCHESI Oreste di Vittorio, da Torino, classe 1896, tenente colonnello fanteria s.p.e., comando Corpo armata Alpino, — Sottocapo di S. M. di Corpo d'armata alpino, durante il ripiegamento, malgrado l'incalzante pressione avversaria dirigeva con serena, ammirevole tecnica, incurante di ogni pericolo, spesso con sprezzo della vita, l'arduo sgombero dei vari stabilimenti. Attaccato da un forte reparto nemico lo affrontava alla testa di un gruppo di intrepidi alpini. Dopo dura lotta veniva sopraffatto rimanendo disperso. — Fronte Russo, agosto 1942-gennaio 1943.

MARTINO Filippo di Giuseppe, da Montemilone (Potenza), classe 1913, sottotenente fanteria complemento, 109º battaglione mtr. aut. di C. A. — Comandante di plotone mitraglieri a presidio di un caposaldo, con ammirevole sangue freddo e sprezzo del pericolo respingeva reiterati attacchi di preponderanti forze avversarie e di partigiani. Nei giorni successivi, durante il difficile ripiegamento, benchè, stremato di forze ed ammalato, rifiutava più volte di lasciare il proprio reparto, continuando a lottare con esso contro forze nemiche che insidiavano la colonna di cui faceva parte. — Krasnojarsk (Russia), dicembre 1942.

TUBELLO Olivino di Osvaldo, da San Giorgio della Richinvelda (Udine), classe 1911, alpino, 8º reggimento alpini C. C. R. — Nel lungo ed estenuante ripiegamento dalla zona del Don, di propria iniziativa soccorreva e caricava sulla slitta a lui in consegna un ufficiale e sei alpini feriti e congelati, sottoponendosi a sforzi inumani per provvedere alle loro cure ed al loro sostentamento. Malgrado le insidie e le continue azioni di fuoco di nuclei di partigiani, non desisteva, noncurante del grave rischio cui era esposto, dal generoso proposito di trarre in salvo i militari da lui trasportati, riuscendo nell'intento. — Neshegor (Fronte Russo), 20 gennaio-2 febbraio 1943.

(5763)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 959.

Introduzione in Italia di tabacchi lavorati esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1114;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati esteri (tabella allegato L al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114) i sottoindicati prodotti esteri, il cui prezzo di tariffa e di vendita al pubblico viene stabilito nella misura a fianco di ciascuno indicata:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo	prezzo unitario

Trinciati

(tariffa a peso reale per l'inquadrimento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Pick Up	4.000	3.600	7.600	345 la bustina da gr. 45
John G.	8.500	3.600	12.100	545 " " " " 45

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario

Trinciati

(tariffa a peso convenzionale per la vendita)

Olandesi:

Pick Up	20	3.660	3.240	6.900	345 la bustina da gr. 45
John G.	20	7.660	3.240	10.900	545 " " " " 45

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario

Sigari altri

Olandesi:

Extra Senioritas	17.000	2.790	19.790	100 il pezzo da gr. 3,1 (peso reale)
Panatellas	21.000	3.780	24.780	125 il pezzo da gr. 4,2 (peso reale)
Gloria Mundo	41.000	5.490	46.490	235 il pezzo da gr. 6,1 (peso reale)

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario

Sigarette

Americane:

Reyno Menthol Fresh Filter K. S.	17.000	5.000	22.000	440 il pacchetto da 20 pezzi
--	--------	-------	--------	------------------------------

Inglese:

Rothmans King Size Filter	15.000	5.000	20.000	400 " 20 "
-------------------------------------	--------	-------	--------	------------

Olandesi:

Mercedes Filtre	16.500	4.500	21.000	420 " 20 "
Muratti's Ariston	16.500	4.500	21.000	420 " 20 "
Muratti's Ariston Filter	17.000	4.500	21.500	430 " 20 "
Muratti's Royal Filter	17.500	4.500	22.000	440 " 20 "

Art. 2.

I prezzi di tariffa e di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti esteri, di cui alla tabella allegato *L* al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1114, sono stabiliti come segue:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo	prezzo unitario

Trinciati
(tariffa a peso reale per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

<i>Americani:</i>				
Prince Albert	10.500	4.000	14.500	550 la scatola da gr. 37,7

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario

Trinciati
(tariffa a peso convenzionale per la vendita)

<i>Americani:</i>					
Prince Albert	40	15.968	6.032	22.000	550 la scatola da gr. 37,7

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario

Sigarette

<i>Americane:</i>				
Winston Filter	17.000	5.000	22.000	440 il pacchetto da 20 pezzi

Art. 3.

I prezzi di tariffa di cui agli articoli 1 e 2 sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore ed allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati *B, C, E*).

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 960.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel comune di Asolo (Treviso).

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel comune di Asolo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 agosto 1960, n. 961.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Zenson di Piave (Treviso).

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Benedetto, in Zenson di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Codigoro sul Po di Volano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Codigoro, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Ferrara, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 84 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Ferrara - comune di Codigoro, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo è situata sulla riva destra del Po di Volano, e comprende:

- a) parte della particella n. 333;
- b) un tratto della strada comunale denominata « Riviera di Volano » dalla quale è percorsa longitudinalmente;
- c) la particella 684 (fabbricato urbano per la pesa ferroviaria);
- d) parte della particella 656;
- e) lo specchio d'acqua antistante fino alla riva sinistra del fiume.

Essa è delimitata come segue:

a nord: dal prolungamento della linea di confine fra le particelle mappali 1067 e 651, fino alla sponda sinistra del fiume;

a sud: dal prolungamento della linea di confine fra le particelle mappali 654 e 323 fino alla riva sinistra del fiume;

ad est: dalla riva sinistra del fiume (dal punto C) al punto D);

ad ovest: dalla linea che segna il confine delle particelle mappali 333 e 656 con le particelle 1067, 655, con i magazzini del Consorzio agrario provinciale di Ferrara e con la particella 654.

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto occupano senza la prescritta concessione aree o beni demaniali ricadenti nella predetta zona portuale, devono presentare la relativa domanda di concessione all'Ispettorato di porto di Ferrara entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della mototizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto (Venezia) e presso l'Ispettorato di porto di Ferrara.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti

ANGELINI

Il Ministro per le finanze

TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 150

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Abbazia Lariana sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Abbazia Lariana, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Abbazia Lariana, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 15/A dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como - comune di Abbazia Lariana, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

- a) la particella 2445 costituita da un pontile di attracco;
- b) la darsena contraddistinta in planimetria dalla lettera B;
- c) lo specchio d'acqua antistante la particella 2445 e la darsena suddetta.

Essa è delimitata come segue:

lato A-B: dalla strada comunale Ripa del Lago fino all'altezza della particella 325;

dal limite verso lago delle particelle 59, 2446, 60, 65, 2546, 269, 329, 66, 2369, 277, 2480, 72, 2447, 73, 91 e 92;

dal tratto della strada comunale Ripa del Lago compresa fra le particelle 73 e 92.

lato A-D: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del limite tra le particelle 49 e 51;

lato B-C: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 92 e 93;

lato C-D: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *A-D* e *B-C* come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia, Milano, e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti

ANGELINI

Il Ministro per le finanze

TAVIANI

p. Il Ministro per i lavori pubblici

PECORARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 155
(5717)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Feriolo sul lago Maggiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LE FINANZE E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Feriolo, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Baveno, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 1, 2 e 4 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara - comune di Baveno, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 308, la rampa I, il piano di carico II, la particella 105 ed uno specchio d'acqua antistante le particelle mappali suddette che in planimetria è indicato con linee parallele gialle entro i limiti di cui al precedente art. 1.

Essa è delimitata come segue:

a sud-ovest: dalla strada statale n. 33;

ad ovest: dal confine tra le particelle 308 e 269, dalla via G. Mazzini e dal confine tra la particella 105 e le particelle 67, 68, 69 e 75;

verso lago: da un allineamento in prosecuzione verso lago dal confine della particella 75 con le particelle 67 e 105, lungo m. 120 e dalla congiungente l'estremo verso lago dell'allineamento predetto con il vertice nord-ovest della particella 106.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti

ANGELINI

Il Ministro per le finanze

TAVIANI

p. Il Ministro per i lavori pubblici

PECORARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 156
(5716)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Ghiffa sul lago Maggiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Sentito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Ghiffa, sul lago Maggiore, sita entro la cinta urbana del Comune omonimo, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 16 dell'Ufficio tecnico erariale di Novara, la zona portuale è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

L'area della zona portuale di cui al precedente art. 1 è costituita dalle particelle mappali 198, 174 e comprende un piccolo porto con molo, rampe di approdo e pontile ed è delimitata come segue:

lato A-B: il confine della zona portuale lungo questo lato è segnato:

a) dal tratto della riva del lago in corrispondenza delle particelle mappali 219 e 200;

b) dalla linea che divide la particella mappale 200 dalla 198;

c) dal lato sud, verso lago, del corso Belvedere dal punto terminale della particella 200 al punto iniziale della particella 241;

d) dal tratto della riva del lago in corrispondenza della particella mappale 241;

lato B-C: dal prolungamento verso lago, per una lunghezza di m. 80, della retta che segna il confine nord della particella 241;

lato A-D: dal prolungamento verso lago, per una lunghezza di m. 70, dalla retta che divide la particella mappale 219 dalla particella mappale 229;

lato D-C: dalla retta che congiunge i punti D e C.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motoriz-

zazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti

ANGELINI

Il Ministro per le finanze

TAVIANI

p. Il Ministro per i lavori pubblici

PECORARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960

Registro n. 79 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 151

(5719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 26, relativo alla costruzione di un edificio principale, abitazioni, alloggi per lavoratori, un'officina, autorimesse, ecc., apertura di strade, esecuzione di lavori per lo scolo delle acque, installazione di un campo sportivo, disboscamento di terreni ed ogni altro lavoro accessorio per la Stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » ha pubblicato, in data 16 agosto 1960, il bando di gara n. 26 relativo alla costruzione di un edificio principale, abitazioni, alloggi per lavoratori, un'officina, autorimesse, ecc., apertura di strade, esecuzione di lavori per lo scolo delle acque, installazione di un campo sportivo, disboscamento di terreni ed ogni altro lavoro accessorio per la Stazione agricola sperimentale di Manokwari (Nuova Guinea Olandese) finanziato dalla Comunità Europea (Fondo per lo sviluppo dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE), per un ammontare presunto di 6.000.000 fiorini della Nuova Guinea. Termine previsto per l'esecuzione: 23 mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Directeur van de Dienst van Financiën » - Hollandia (Nuova Guinea Olandese) non più tardi delle ore 11 locali (1,30 ora G.M.T.) del giorno 14 dicembre 1960. In applicazione dell'articolo 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5752)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 20 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 128,25 sita sulla spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica, riportata in catasto al foglio n. 20, particella n. 149 (parte) del comune di Marina di Gioiosa Ionica.

(5757)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Praia a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze in data 20 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3253, sita sulla spiaggia di Praia a Mare, riportata in catasto al foglio n. 41, particella n. 242 del comune di Praia a Mare.

(5753)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 566 sita sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi, riportata in catasto al foglio n. 33, particelle nn. 59-b, 59-c, 199., 201 del comune di Roseto degli Abruzzi.

(5754)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Palo (Menz).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 87, sita sulla spiaggia di Porto Palo (Menz), riportata in catasto al foglio n. 76, particella n. 69 del comune di Menfi.

(5756)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 agosto 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 264, sita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, riportata in catasto al foglio n. 10, particella 37 (porzione) del comune di San Benedetto del Tronto.

(5755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 9 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,53	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
\$ Can.	639,62	639,30	639,25	639,25	638,40	639,54	639,30	639,35	639,37	639,40
Fr. Sv.	144,03	144,15	144,15	144,155	144,05	144,04	144,155	144 —	144,03	144,15
Kr. D.	90,16	90,17	90,20	90,22	90,20	90,16	90,21	90,15	90,17	90,17
Kr. N.	87,09	87,10	87,15	87,145	87,15	87,10	87,15	87,10	87,11	87,12
Kr. Sv.	120,30	120,31	120,33	120,31	120,30	120,30	120,305	120,35	120,30	120,30
Fol.	164,59	164,60	164,60	164,60	164,60	164,59	164,605	164,57	164,59	164,60
Fr. B.	12,42	12,42	12,425	12,425	12,42	12,42	12,42	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,64	126,665	126,6525	126,63	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
l.st.	1745 —	1746 —	1746,125	1746 —	1745,75	1745,15	1746,05	1745 —	1745,20	1746 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,8175	148,82	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,049	24,045	24,0485	24,05	24,05	24,0475	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 9 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,475	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,725
Id. 3,50 % 1902	81 —	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962)	102,15
Id. 5 % 1935	106,05	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	102,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,025	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	102,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	102,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	102,60
Id. 5 % 1936	101,025	Id. 5 % (" 1° aprile 1969)	102,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	101,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Cambi medi del 9 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60	1 Fiorino olandese	164,602
1 Dollaro canadese	639,275	1 Franco belga	12,421
1 Franco svizzero	144,155	1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Corona danese	90,215	1 Lira sterlina	1746,025
1 Corona norvegese	87,147	1 Marco germanico	148,82
1 Corona svedese	120,307	1 Scellino austriaco	24,048

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge numero 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal boilo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 ratificati con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Decreta: .

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
- d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) che nulla risulta a sua carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) il proprio domicilio attuale, nonché i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;
- i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
- m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto VI).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;
- 3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonché per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonché per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purché non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purché non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. C9-ter);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18; o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di

liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera r) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

- 1) diritto civile;
- 2) diritto amministrativo;
- 3) economia politica;
- 4) diritto costituzionale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

- 1) elementi di procedura civile;
- 2) elementi di diritto e procedura penale;
- 3) diritto pubblico e privato internazionale;
- 4) scienza delle finanze;
- 5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
- 6) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;
- 7) nozioni di statistica teorica ed applicata.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960

Registro n. 5, foglio n. 106

(5249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorso

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3^a classe nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare:

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1^a classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

- le generalità;
- la data ed il luogo di nascita;
- il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;
- l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;
- il domicilio;
- l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio, dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o dal capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che danno diritto di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1) diploma di laurea per coloro che abbiano preso parte al concorso con le qualifiche di consigliere di 1^a, 2^a, 3^a classe o vice segretario.

I consiglieri che si siano però avvalsi del disposto di cui all'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso all'Amministrazione di provenienza potranno anche produrre il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che abbiano preso parte al concorso con la qualifica di segretario o segretario aggiunto.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia notarile autentica dello stesso, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio;

2) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato su carta bollata da L. 100 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomava l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte sui documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) dal notaio, dal capo di Istituto scolastico statale, dall'ufficiale sanitario, dal medico provinciale o dal medico militare non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art. 6.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali docu-

menti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'internato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonché i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato secondo i casi dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera na-

zionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h), nonché le madri, le mogli o le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e conterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma indicato nel successivo art. 9. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:

Diritto costituzionale.

Diritto amministrativo.

Diritto penale (parte generale).

Parte terza:

Economia politica e scienza delle finanze.

Diritto tributario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, dandosi avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960

Registro n. 24 Finanze, foglio n. 400. — BENNATI

(5447)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo (registro n. 3 Sanità, foglio n. 60), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa, del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 3 maggio 1960;

Vista la comunicazione in data 11 luglio 1960, con la quale il prof. Raffaele Resta, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Sepe Onorato, docente universitario presso l'Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del professore Raffaele Resta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 11 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1960
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 286*

(5775)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1960 (registro n. 3 Sanità, foglio n. 229), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 6 giugno 1960;

Vista la comunicazione in data 11 luglio 1960, con la quale il prof. Raffaele Resta, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Sepe Onorato, docente universitario presso l'Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del professore Raffaele Resta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1960
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 285*

(5776)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 13 luglio 1960, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo, indetto con il decreto ministeriale 25 maggio 1960, è composta come segue:

Presidente:

Garofoli dott. Vittorio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Orlando dott. Carlo, presidente della Deputazione della Borsa valori di Palermo;

Lo Bianco dott. Antonino, presidente della Commissione per il listino della Borsa valori di Palermo;

Catalanotto dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio di Palermo;

Morselli prof. Emanuele, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1960
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 242. — CARUSO*

(5791)